

ALLEGATO " A" AL N. 403011/52637 DI REPERTORIO

STATUTO

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita un'Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA
INFORMATICA E TELEMATICA"**

siglabile "AssoSecurity".

ARTICOLO 2 (SEDE)

L'Associazione ha sede legale in Torino.

ARTICOLO 3 (SCOPO)

L'Associazione non ha fini di lucro, opera principalmente sul territorio nazionale ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura informatica, con particolare riferimento al tema della sicurezza informatica e telematica, sia nei suoi aspetti scientifici e tecnologici sia in quelli organizzativi, legali e sociali;

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- favorire lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative sul tema della sicurezza informatica e telematica;
- promuovere la diffusione e la conoscenza delle principali esperienze in questo campo;
- promuovere, attraverso attività di analisi, studio, progettazione e sviluppo, la diffusione di architetture e piattaforme che adottino standard aperti ed interoperabili

in tema di sicurezza informatica e telematica, anche attraverso il conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca;

- sviluppare conoscenze da condividere tra i Soci;
- condividere tra i Soci i risultati delle attività svolte;
- promuovere la diffusione della cultura degli standard aperti e dell'open-source, con particolare riferimento alla collaborazione con le iniziative in essere a livello nazionale ed internazionale;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti fra organismi, enti e persone;
- favorire l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed attività di divulgazione;
- promuovere e supportare l'organizzazione di corsi di formazione e corsi specialistici, anche post-universitari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, ma non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 (DURATA)

La durata dell'Associazione viene stabilita fino al 2020 e può essere prorogata tacitamente.

ARTICOLO 5 (PATRIMONIO)

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi utilizzando il proprio patrimonio che è costituito:

- dalle quote ordinarie annuali e da quelle straordinarie versate dagli Associati anche in sede di costituzione;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti da soggetti pubblici e privati;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea e di soggetti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- dai redditi del patrimonio;
- da eventuali proventi derivanti da iniziative promosse dall'associazione.

ARTICOLO 6 (ASSOCIATI)

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti, pubblici e privati, e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo statuto e sono accolti come associati secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari;

- Associati Benemeriti;
- Associato Onorari;
- Associati Sostenitori.

ARTICOLO 7 (ASSOCIATI FONDATORI)

Sono Associati Fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione all'Associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dall'Assemblea degli Associati con il consenso unanime degli altri Associati Fondatori.

ARTICOLO 8 (ASSOCIATI ORDINARI)

Sono Associati Ordinari coloro che vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due Associati Fondatori.

ARTICOLO 9 (ASSOCIATI BENEMERITI)

Sono Associati Benemeriti tutti gli Associati che pagano una quota pari ad almeno tre volte quella prevista per gli Associati Ordinari.

ARTICOLO 10 (ASSOCIATI ONORARI)

Sono Associati Onorari le persone fisiche ed i soggetti, pubblici o privati, che, avendo reso un particolare servizio all'Associazione, vengono riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 (ASSOCIATI SOSTENITORI)

Sono Associati Sostenitori coloro che sostengono i principi e le finalità dell'Associazione, pagano quote ridotte e possono intervenire in Assemblea senza

diritto di voto.

ARTICOLO 12 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, in misura non inferiore all'importo determinato annualmente dall'Assemblea, nonché al versamento di quanto altro dovuto, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero dallo statuto e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, in difetto di che il Presidente provvede a formale costituzione in mora.

Gli associati sono tenuti solamente a versare le rispettive quote associative e non assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni dell'Associazione.

Gli associati in mora nel pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea, né di presentare associati. E' tuttavia facoltà del Presidente ammettere all'assemblea e far votare quegli associati in mora che, a suo giudizio, forniscono idonea documentazione che il loro pagamento è in corso.

Tutti i membri dell'associazione sono tenuti ad usare standard aperti nelle comunicazioni in rete relative all'associazione.

Tutti i diritti sul materiale prodotto con i mezzi dell'Associazione e su tutto il materiale altrimenti circolante all'interno dell'Associazione devono intendersi dell'Associazione secondo quanto disposto dalla Legge.

ARTICOLO 13 (RECESSO ED ESCLUSIONE)

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso volontario o per esclusione.

L'esclusione dell'associato per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito l'interessato.

L'associato che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

Gli associati in mora nel pagamento della quota di due anni anche non consecutivi decadono automaticamente dall'Associazione.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 14 (QUOTE ASSOCIATIVE)

Le quote associative si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie quelle fissate come quota di iscrizione e come quota annuale.

Le quote ordinarie sono fissate annualmente dall'Assemblea ordinaria e sono dovute, unitamente a quelle straordinarie, dagli Associati Ordinari e Fondatori.

Gli Associati Benemeriti sono obbligati al versamento delle quote ordinarie in misura di almeno tre volte superiore a quelle dovute dagli Associati Ordinari.

L'assemblea può stabilire quote ridotte per i soci Sostenitori.

Sono quote straordinarie quelle fissate una tantum dall'assemblea straordinaria.

Gli Associati Onorari non sono obbligati al versamento di alcuna quota.

Le quote ordinarie sono dovute ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui

il nuovo Associato è stato iscritto.

L'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie e straordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 12.

ARTICOLO 15 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 16 (ASSEMBLEA)

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea degli Associati è convocata anche fuori della sede sociale dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviarsi a ciascun Associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno trentasei ore.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno e precisamente:

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio

consuntivo;

- entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per la determinazione dell'ammontare delle quote dovute nell'anno successivo.

L'Assemblea è inoltre convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata se ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote associative, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 (DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che risultano ammessi nell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ogni Associato (ad esclusione dei Soci Sostenitori) ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta.

Ogni Associato non può ricevere più di tre deleghe.

ARTICOLO 18 (COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA)

L'assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) sull'ammontare delle quote ordinarie dovute anno per anno, col vincolo che la quota ordinaria non può essere aumentata in misura maggiore del 100% della media

dei tre anni precedenti con il limite massimo di Euro 10.000,00;

d) sull'attribuzione della qualifica di Associato Fondatore;

e) sulla determinazione del numero (rispettando il limite di cui all'art. 20) e sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo eleggendone almeno quattro fra quanti segnalati dai Soci fondatori;

f) sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) su qualsiasi delibera ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo ed attinente l'Associazione e lo stato di socio;

h) sull'approvazione di regolamenti interni e sulle loro modifiche;

i) sull'eventuale nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri, previa fissazione del loro numero, della durata della loro carica, delle loro funzioni e della loro eventuale remunerazione;

l) sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali, previa fissazione del loro numero e delle loro funzioni;

m) su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulla richiesta e sulla determinazione dell'ammontare delle quote straordinarie;

b) sulle modifiche dello statuto;

c) sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali.

ARTICOLO 19 (MAGGIORANZE)

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti

Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno la metà più uno del numero degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega la maggioranza degli Associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano in proprio o per delega almeno il 75% (settantacinque per cento) del numero degli Associati aventi diritto al voto e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

ARTICOLO 20 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che lo assiste.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire e votare in Assemblea e regola lo svolgimento dei lavori assembleari.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati delle eventuali votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- se vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 21 (AMMINISTRAZIONE)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino a sette membri, di cui almeno quattro devono essere scelti tra nominativi indicati dai Soci Fondatori.

La nomina dei Consiglieri, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea ordinaria.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri di ordinaria amministrazione al Presidente nonché ad altri suoi membri predeterminandone i limiti operativi e la durata con obbligo di riferire al Consiglio stesso in ordine agli atti compiuti.

Il Consiglio può in ogni caso delegare uno o più Consiglieri al compimento di uno

specifico atto già deliberato dal Consiglio stesso, fatta comunque salva l'approvazione a ratifica del Consiglio Direttivo immediatamente successivo.

ARTICOLO 22 (PRESIDENTE)

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente scegliendolo tra i nominativi segnalati dai Soci Fondatori, e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente e, al di fuori del proprio ambito, un Direttore, determinandone i poteri.

Il Presidente non può ricoprire questa carica per più di tre mandati consecutivi.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli cooptando persone idonee a ricoprire l'incarico; i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva;
- almeno la metà dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio, il quale ha il solo dovere di convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo;
- tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 23 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente nella sede sociale o altrove con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviata almeno quattro giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere ed indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del

giorno della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno trentasei ore.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la sola presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno per redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza, dal membro più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale tenuto sotto la responsabilità del Presidente, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- se vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 24 (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio in particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) delibera l'ammissione degli Associati Ordinari e l'attribuzione della qualifica di Associato Onorario e propone all'Assemblea l'esclusione degli Associati;
- c) può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente ed un Direttore determinandone i poteri;
- d) provvede all'accettazione di oblazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti ed alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- e) stipula gli acquisti, anche a titolo gratuito e di comodato, e le alienazioni dei beni mobili ed immobili necessari al funzionamento dell'Associazione;

- f) assume e licenzia il personale, anche dirigente, determinandone trattamento retributivo, compiti e poteri;
- g) stipula mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) liquida le spese di trasferta;
- i) propone all'Assemblea la partecipazione in soggetti pubblici e privati le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- l) transige le liti attive e passive e nomina avvocati ed arbitri anche irrituali;
- m) predispone Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

ARTICOLO 25 (RAPPRESENTANZA)

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

La firma sociale e la rappresentanza spettano pure, nei limiti dei poteri delegati, a quegli altri Consiglieri ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio.

ARTICOLO 26 (ESERCIZI SOCIALI)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo.

I saldi attivi risultanti dal rendiconto e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge.

Gli utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 27 (COLLEGIO DEI REVISORI)

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri di indiscussa capacità professionale e dirittura morale.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori predispone le relazioni a corredo del bilancio preventivo e consuntivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare all'attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

ARTICOLO 28 (SCIoglimento)

L'Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità, per decisione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto, per la riduzione del numero degli Associati a meno di cinque ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli

Associati:

- determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo ad altri soggetti aventi fini analoghi;
- nomina uno o più liquidatori, anche fra i non Associati, fissandone i poteri.

ARTICOLO 29 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l'interpretazione del presente statuto tra gli associati ovvero tra l'Associazione e gli associati deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale nomina anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ARTICOLO 30 (NORME FINALI)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme previste dalla legge e dal Regolamento dell'Associazione che disciplina l'ordinaria gestione.

Firmato: Antonio Lioy - Astore Placido Notaio